

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia



- Polo estrattivo n. 18 "SALVATERRA" -

CAVA "LA VIGNA"

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii)

VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PAE 2011

OGGETTO:

PROPOSTA DI CONVENZIONE

DATA:

03-05-2016

COMMITTENTE:



**EMILIANA
CONGLOMERATI**

Via A. Volta n. 5 - 42123 Reggio Emilia (RE)

Monti Marco
EMILIANA
CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. - P.IVA 02503180354

PRATICA:

15-121

RELAZIONE:

I04

PROGETTO:

Ing. Simona Magnani

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)
Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu
P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M511462J

Arch. I. Lorenzo Ferrari

Strada Vaciglio Sud n. 1123 - 41126 Modena (MO)
Cell: 349/5797904 - Pec: lorenzo.ferrari@archiworldpec.it
P.IVA: 02984400362 - CF: FRRLNZ74D27F257R

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E
SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA
CAVA DI GHIAIA E SABBIA "LA VIGNA" POLO 18 SALVATERRA SUD
(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore "Urbanistica ed Edilizia privata" e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come "COMUNE", con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5;

PREMESSO CHE

- la Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C. in data 11/05/2007 prot.gen.n.8567, e successive integrazioni, ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "LA VIGNA – Loc. Salvaterra" per l'estrazione di ghiaia e sabbie alluvionali;
- contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione ed il relativo progetto di sistemazione della zona e Valutazione di Impatto Ambientale (verifica procedura di screening, ai sensi della L.R. n. 9/99 e s.m.i.). La valutazione dei contenuti progettuali, presenti negli elaborati di P.C.S., nell'ambito della procedura di screening, ha dato esito negativo. In particolare viene escluso, ai sensi dell'art.10 comma 1 della legge regionale 9/99 s.m.i. ed in conformità alle conclusioni contenute nella relazione "Rapporto di screening", dalla ulteriore procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della suddetta Legge regionale, il progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava di ghiaie e sabbie denominata "La Vigna" (interna al Polo 18 di P.I.A.E. – zona n.1 di P.A.E. vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande). Con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 28/05/2009, l'Amministrazione Comunale ha approvato l'esito della valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n.9/99 s.m.i. Tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività. La documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della

domanda risulta conforme a quanto previsto all'art.13 della L.R. n.17/91, ed alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10-11 delle norme tecniche di attuazione del PAE in argomento. A riguardo la competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E. ha esaminato e valutato, ai sensi della L.R. n.17/91 s.m.i., la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del 21/01/2008 esprimendo il proprio avviso con parere n.211. In merito al parere espresso dalla C.T.I.A.E., nella propria valutazione al progetto P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna – loc. Salvaterra", l'amministrazione Comunale ha trasmesso alla Provincia la documentazione tecnica a integrazione del parere n. 211/2008 per una propria valutazione di merito;

- il Comune di Casalgrande con atto n.98 del 24/12/2008 ha rilasciato alla Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146-159 del Dlgs n.42/2004 smi, in merito agli interventi attinenti all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "La Vigna – loc. Salvaterra";
- il Comune di Casalgrande con atto n.68 del 18/09/2009 ha rilasciato alla Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "La Vigna" per una potenzialità di 151.613 mc con scadenza 17/09/2014;
- ai fini della succitata autorizzazione estrattiva, è stata stipulata tra la Società esercente ed il Comune ai sensi dell'art.12 della L.R. n.17/1991 smi, apposita convenzione con repertorio n.9161 registrata all'agenzia delle entrate di Reggio Emilia in data 23/09/2003 al n.37 serie 2;
- in data 23/12/2011 la Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C. ha presentato al Comune di Casalgrande, assunto agli atti con prot.gen.n.17479 del 23/12/2011, la richiesta di volturazione dell'autorizzazione estrattiva di Cava "LA VIGNA" sopraccitata alla Società CMR INDUSTRIALE S.p.A a far data del 24/10/2011, per cessione di ramo d'azienda inerente le attività di estrazione, lavorazione e vendita di inerti;
- in data 28/06/2013 prot.gen.n.10332, e successive integrazioni, la Società CMR INDUSTRIALE S.P.A. ha presentato al Comune richiesta di variante non sostanziale con rinnovo dell'autorizzazione per ulteriori 5 anni al fine di poter completare le opere di ripristino e sistemazione finale dell'area di cava. La variante ha previsto la possibilità di operare ritombamento del vuoto di cava con materiali limosi o limoso-argillosi provenienti dal processo di lavorazione e lavaggio degli inerti lapidei, come consentito dall'art.22 c.2 del PAE 2003 e dall'art.34 del PAE 2011

vigente. Vista la natura della variante al piano di coltivazione della cava “La Vigna autorizzato con atto n.68 del 18/09/2009, la stessa non viene assoggettata nuovamente alla procedura di verifica di screening ai sensi della LR n.9/1999 smi confermando gli esiti della deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 28/05/2009. La variante non sostanziale è stata quindi approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 14/03/2014.

- in data 18/12/2013 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato la variazione della denominazione da “CMR INDUSTRIALE S.p.a.” in “EMILIANA CONGLOMERATI S.p.a.” con effetto dal 02/01/2014, mantenendo invariata la Ragione Sociale, espletando tutte le formalità di pubblicazione sul Registro delle Imprese di Reggio Emilia;
- l’area oggetto dell’attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo comunale n.18, nelle zone denominate “Zone di espansione destinate all’insediamento di nuove attività estrattive (ZE)”, e più precisamente nella zona ZE1 di cui è parte, del P.A.E. previgente (P.A.E. 2003) e vigente (P.A.E. 2011) del Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;
- la presente area di cava è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 7 mappali 127 (parte) - 131 - 181 - 182 - 183 - 184 Foglio 9 mappali n. 89 (parte) - 90 (parte) – 661 – 662 – 753 – 755 – 756 – 757 – 758 – 759 – 765 – 771 Foglio n.16 Mappali n. 6 – 7 – 374 (parte) – 379 – 380 (parte) – 396 – 397 (parte) – 400 (parte) – 401 – 402 (parte) – 403 (parte) – 404 (parte) – 562 – 562 – 563 – 564 – 565 e di proprietà della Società CMR INDUSTRIALE S.P.A. con sede legale in Via A. Volta n.5 in Reggio Emilia;

PREMESSO inoltre che:

- l’Amministrazione Comunale con propria deliberazione Consigliare n.62 del 21/07/2008 ha adottato la Variante Generale al Piano Comunale delle attività estrattive P.A.E. vigente, ai sensi degli artt.7-9 della L.R. n.17/1991 s.m.i., in adeguamento alle previsioni del P.I.A.E. vigente della Provincia di Reggio Emilia. Ai sensi dell’art.3 c.4 delle NTA adottate è possibile:
.....Per i Piani di Coltivazione e Sistemazione P.C.S. presentati ai sensi dell’art. 11-12 della L.R. 17/91 s.m.i. e art. 6b delle NTA di PAE vigente (anteriormente alla data di adozione della variante generale al PAE), trovano applicazione le disposizioni del PAE vigente per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di adozione. Per detti Piani è obbligatorio, una volta intervenuta l’approvazione della variante generale

al PAE, predisporre le varianti ai medesimi progetti in adeguamento ai contenuti del PAE....;

- con deliberazione consigliere n.10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano Comunale delle Attività Estrattive. Ai sensi dell'art. 3 c.4 si prevede:
...entro 10 mesi dall'approvazione della variante generale al P.A.E., la Società dovrà presentare obbligatoriamente la variante ai progetti di P.C.A. vigente relativi ai poli n. 18-19-20, in adeguamento ai contenuti del nuovo P.A.E. sulla previsione di P.I.A.E. vigente... Consequentemente a ciò, la Società dovrà adeguare anche il progetto esecutivo per la coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna"...
- il P.C.S di cava "La Vigna" vigente è autorizzato ai sensi del P.A.E 2003 previgente e, nelle more di approvazione della variante dei progetti di P.C.A. in adeguamento ai contenuti del nuovo PAE 2011, l'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata al rispetto delle disposizioni di PAE previgente 2003 ed in linea generale, quale misura di salvaguardia, le relative varianti non dovranno precludere o andare in contrasto con i contenuti del PAE vigente 2011 a cui il P.C.S. dovrà comunque conformarsi una volta concluso l'iter di approvazione del P.C.A.;
- in data _____ la Ditta Emiliana Conglomerati s.p.a., ai sensi dell'art. 3 co.4 della NTA del PAE 2011 sopraccitato, ha presentato domanda di variante al progetto di sistemazione di cava "la Vigna" al fine di adeguarlo ai contenuti del nuovo PAE 2011;
- Allegata alla domanda di cui sopra, la Ditta Emiliana Conglomerati s.p.a. ha inoltre presentato istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO che:

- Ad oggi, la volumetria estrattiva di " La Vigna" è esaurita e pertanto l'attività di coltivazione terminata. Risultano in atto le procedure di ripristino morfologico con limi di frantoio conformemente al progetto di variante citato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 14/03/2014;
- La presente variante al piano di coltivazione e sistemazione della cava denominata "La Vigna" è resa nel rispetto delle disposizioni di PAE 2011 vigente in particolar modo per quanto concerne la morfologia e copertura vegetazionale di rilascio del sito, senza prevedere ampliamenti o interventi concernenti l'attività estrattiva propriamente detta.

- Trattasi di un progetto di variante predisposto in adempimento ad una specifica disposizione di PAE 2011 vigente e, vista la natura, lo stesso non viene assoggettato nuovamente alla procedura di verifica di screening ai sensi della LR n.9/1999 smi confermando gli esiti della deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 28/05/2009.

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 28/05/2009 con la quale è stato approvato l'esito delle procedure di screening della cava in oggetto (art.10 della L.R. n.9/99 e s.m.i.);
- la proposta della presente convenzione attuativa approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. _____ del _____ in sostituzione della precedente con repertorio n. _____ e registrata all'agenzia delle entrate di Reggio Emilia in data _____ al n. ___ serie ___;

VISTO:

- la documentazione presentata dalla Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. in data _____ prot.gen.n. _____ intesa ad adeguare il progetto di sistemazione autorizzato secondo le nuove disposizioni di PAE 2011;
- la richiesta di autorizzazione Paesaggistica allegata alla domanda di cui sopra;
- il parere n. ___ del _____ espresso dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia in merito alla proposta di sistemazione ambientale inoltrata il _____ prot.gen.n. _____;
- il parere del _____ prot.n. _____ espresso congiuntamente dall'AUSL e ARPA distretto di Scandiano in merito alla proposta di sistemazione ambientale inoltrata il _____ prot.gen.n. _____;
- il parere dalla Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio del Comune di Casalgrande espresso in data _____, prot. _____;
- il Parere della Soprintendenza per i beni paesaggistici dell'Emilia Romagna n. _____ del _____;
- Vista l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Casalgrande con atto n. _____ del _____;
- che risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione in sostituzione della precedente con repertorio n. _____ e registrata all'agenzia delle entrate di Reggio Emilia in data _____ al n. ___ serie _;

VISTO INOLTRE

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna", per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");
- che detti elaborati di progetto "Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S." (presentati il 11/05/2007 prot.gen.n.8567 e successivamente integrati), suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

P.C.S. cava denominata "La Vigna" Loc. Salvaterra (ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 17/91 s.m.i. e in conformità a quanto previsto nel P.C.A. del Polo n. 18 di P.I.A.E. – zona n.1 di PAE vigente):

Vol. A – Relazione introduttiva;

Vol. B.1 – Relazione sullo stato attuale del sito (Inquadramento climatico, ambiente fisico, Idrologia);

Vol. B.2 – Relazione sullo stato attuale del sito (Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo);

Vol. C – Relazione Tecnica di progetto;

Vol. D – Documentazione di screening;

Vol. E – Documentazione amministrativa;

Vol. F – relazione integrativa;

Vol. G – relazione integrativa;

Tav. A.1 – Cartografia e viabilità di servizio alla cava, scala 1:10.000;

Tav. A.2 – Piano Particellare, scala 1:2.000;

Tav. A.2bis – Piano Particellare, scala 1:2.000;

Tav. A.3 – Inquadramento pianificatorio, scala 1:10.000;

Tav. B.1 – Geologia, geomorfologia e stratigrafia, scala 1:10.000;

Tav. B.2 – Idrografia superficiale e sotterranea, scala 1:10.000;

Tav. B.3 – Uso reale del suolo (rilievi di campagna effettuati nel Maggio 2006), scala 1:5.000;

Tav. B.4 – Biologia (ecosistemi), scala 1:5.000;

Tav. B.5 – Intervisibilità e delimitazione bacino visuale, scala 1:5.000;

Tav. B.6 – Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici, scala 1:25.000;

Tav. C.1a – Stato attuale (planimetrie) scala 1:1.000;

Tav. C.1bis – Stato attuale (planimetrie) con rilievi plano-altimetrico del marzo 2007 scale varie;

Tav. C.1b – Stato attuale (sezioni) scala 1:500;

Tav. C.2a – Piano di coltivazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.2a.bis – Piano di coltivazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.2a.tris – Piano di coltivazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.2b – Piano di coltivazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.2b.bis – Piano di coltivazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.2b.tris – Piano di coltivazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.3a – Piano di sistemazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.3a.bis – Piano di sistemazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.3a.tris – Piano di sistemazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.3b – Piano di sistemazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.3b.bis – Piano di sistemazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.3b.tris – Piano di sistemazione (sezioni), scala 1:500;

Altri Allegati:

1. Proposta di Schema di Convenzione;
 2. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – A.T.S. S.P.A.
- che a seguito della richiesta di variante non sostanziale inoltrata al Comune di Casalgrande (RE) in data 28/06/2013 prot.gen.n.10332 sono parte integrante del progetto “Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S.” (presentato il 11/05/2007

prot.gen.n.8567 e successivamente integrato) sopraccitato i seguenti elaborati, con funzione di variante:

Vol. H – Variante non sostanziale al progetto di coltivazione e sistemazione della cava “La Vigna” - relazione tecnica di variante;

Allegati Vol. H:

Allegato 1: variante ai lotti di scavo e cronoprogramma di attuazione

Allegato 2: Opere preliminari alla fase di ritombamento del vuoto di cava

Allegato 3: Fase di ripristino morfologico e sistemazione in variante: particolare fronte nord

Vol. H1 – Computo metrico estimativo delle opere di ripristino morfologico e vegetazionale (Aggiornamento dei costi su base ISTAT ed alle opere in variante);

Vol. H2 – Proposta di Schema di Convenzione Estrattiva;

- che a seguito della richiesta di variante, per adeguamento del Progetto di coltivazione e sistemazione al PAE 2011, inoltrata al Comune di Casalgrande (RE) in data _____ prot.gen.n. _____ sono parte integrante del progetto “Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S.” (presentato il 11/05/2007 prot.gen.n.8567 e successivamente integrato) sopraccitato i seguenti elaborati, con funzione di variante:

Rel. I1 – Relazione tecnica di variante;

Rel. I2 – Computo metrico estimativo delle opere di ripristino morfologico e vegetazionale di variante;

Rel. I3 – Piano di Monitoraggio e controllo;

Rel. I4 - Proposta di Schema di Convenzione Estrattiva;

Rel. I5 – Relazione Paesaggistica

Tav. I01 – Planimetria di Sistemazione Morfologica

Tav. I02 – Planimetria di Sistemazione Vegetazionale

Tav. I03 – Sezioni di sistemazione morfologica e vegetazionale

RICHIAMATO

- Il progetto del Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo 18 di PIAE, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007;
- l'atto di consiglio comunale n.83 dell'8/11/2012 con il quale è stato approvato l'accordo quadro, ai sensi dell'art.10-11 legge n.241/90 s.m.i e art.24 LR n.7/2004 s.m.i, per l'attuazione dei PCA di coordinamento attuativo PCA di iniziativa privata (ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone n.1-2-3 di PAE vigente). Il presente atto è stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Società Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE) e la Società CMR INDUSTRIALE S.p.A (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007. Il citato accordo è stato successivamente integrato con modifiche il 15/10/2014 con prot. generale rep. n. 9815, in attuazione dell'art. 6.a delle NTA di PAE Vigente; gli impegni assunti in tale atto si considerano (parte integrante del presente atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;
- l'Atto di Accordo quadro per l'attuazione dei Piani di Coordinamento Attuativi P.C.A. di iniziativa privata dei Poli n.18, 19 e 20 di PIAE (zone 1, 2 e 3 del PAE 2003), sottoscritto in data 8/05/2007 dalle Ditte CMR e calcestruzzi Corradini (in applicazione dell'art. 6 co. 2 delle NTA di PAE 2003) ed il Comune di Casalgrande presso lo Studio della Dott.ssa Maura Manghi Notaio in Reggio Emilia. Il citato Atto di accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art. 24 della L.R. n.7/2004;
- I contenuti del PAE 2011 e le relative NTA approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;
- I Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A di iniziativa privata relativi ai Poli n.18-19-20 di P.A.E vigente approvati dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 9/04/2014;
- il parere espresso dal Tecnico istruttore Responsabile del procedimento Geom. Riccardo Medici in merito alla valutazione del progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "La Vigna" in Loc. Salvaterra presentato in data 11/05/2007 prot.gen.n.8567;
- il parere espresso dal Tecnico istruttore Responsabile del procedimento Geom. Riccardo medici in merito alla valutazione di Impatto Ambientale (procedura di

screening artt. 3-9 L.R. 9/99 e s.m.i.) della cava denominata “La Vigna” in Loc. Salvaterra 11/05/2007 prot.gen.n.8567;

RICHIAMATI INTEGRALMENTE:

- il parere favorevole espresso nella seduta del 21/01/2008 con proprio atto n.211 della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività estrattive CTIAE in merito all’esame del progetto di cui all’oggetto (ai sensi dell’art. 14 della L.R. 17/91 e s.m.i.);
- l’atto unilaterale d’obbligo presentato in data 4/08/2009 prot. gen. n. 12417 a firma del Sig. Rebuzzi Alberto nell’allora qualità di Presidente della Società Cooperativa Muratori Reggiolo S.C.;
- tutti i pareri, assensi, nulla osta rilasciati da ARPA – Distretto di Scandiano, AUSL – Distretto di Scandiano e Comune di Casalgrande, ognuno per le proprie competenze, in merito all’esame del progetto di coltivazione e sistemazione di cava “La Vigna” e della relativa procedura di verifica preliminare di screening;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso nella seduta del 5/09/2013 con proprio atto n.245 della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività estrattive CTIAE in merito all’esame della variante non sostanziale del progetto di coltivazione e sistemazione di cui all’oggetto (ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.17/91 e s.m.i.);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso in data 2/09/2013 prot.n.2013/0083459 da ARPA – Distretto di Scandiano, AUSL – Distretto di Scandiano e Comune di Casalgrande, ognuno per le proprie competenze, in merito all’esame della variante non sostanziale al progetto di coltivazione e sistemazione di cava “La Vigna” di cui all’oggetto;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso nella seduta del _____ con proprio atto n._____ della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività estrattive CTIAE in merito all’esame della variante al progetto di sistemazione di cava “La Vigna” al fine di adeguarlo alle disposizioni PAE 2011 ;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso in data _____ prot.n._____ da ARPA – Distretto di Scandiano, AUSL – Distretto di Scandiano e Comune di Casalgrande, ognuno per le proprie competenze, in merito all’esame della variante al progetto di sistemazione di cava “La Vigna” al fine di adeguarlo alle disposizioni PAE 2011;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.C.S. della cava denominata "La Vigna", come da variante non sostanziale dell'____ prot.gen.n.____. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale;
- Dalla presente convenzione non deriverà alcuna attività di scavo, ma esclusivi obblighi in merito alla sistemazione finale morfologica e vegetazionale dell'area di cava una volta completato il tombamento con limi di frantoio.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 34.352 mq, presenta una superficie utile di 24.976 mq, derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto derivanti dall'art. 104 del DPR n.128/59 relativamente alle deroghe delle distanze degli scavi dal muro demaniale lato est e dall'edificio abitato lato ovest ottenute.

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 151.613 mc così come indicato dagli atti di progetto ed in conformità con quanto previsto dal PAE e PCA in termini volumetrici per l'area in questione. Fatto salvo ciò, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, le volumetrie assegnate alla cava "La Vigna" sono esaurite.

Art. 3 – LAVORI DI COLTIVAZIONE

La ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) dato atto che le volumetrie assegnate a cava "la Vigna" sono esaurite, i lavori di coltivazione del giacimento si intendono conclusi;
- b) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;

c) installazione, qualora non già presenti, a spese della Ditta di almeno 2 piezometri; in tal caso la ditta dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

d) in ogni fase della coltivazione, e fino al rilascio del sito dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova i rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, al Comune, alla Provincia, e alla A.U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e forestali e all'A.U.S.L. competente, copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale, la durata dell'autorizzazione estrattiva è stata fissata in anni 5, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 8 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. n° 17/91 s.m.i., la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 9 - TARIFFE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 s.m.i.. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 s.m.i., la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 645.851,04 corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo I2), per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava compreso opere di manutenzione e monitoraggio successivi al rilascio del sito;

b) la garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di (fidejussione bancaria) contratta in data presso l'Istituto, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

c) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

d) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;

e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 s.m.i. e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

g) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 10 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Ditta si impegna a prestare, al termine delle operazioni di sistemazione, una garanzia finanziaria a favore del comune di Casalgrande a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di due anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € 144.589,64 pari al 100% dei costi di rinverdimento; tale garanzia è costituita con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 10.

Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto bancario che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 s.m.i., è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulle arterie stradali accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;

c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Art. 15 - CONCESSIONE EDILIZIA

Per l'esercizio dell'attività non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28/1/1977, n° 10 e ss.mm.ii, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni

edilizie di cui all'art. 11 della Legge n° 10/77. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia di cui alla citata Legge 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n° 17/91 smi,) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 17 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 20 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 s.m.i. agli artt., 11, 12, 13, 14.

Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 22 - DEROGHE EX ART. 104, D.P.R. N° 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio della specifica autorizzazione provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 s.m.i., anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 24 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 25 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 26 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 27 - EVENTUALE PESATURA INERTI

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della

presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 28 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 29 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 31 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 195 del 10/09/1982 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.